

L.R. 3 marzo 1988, n. 25 (1[1]).

Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative (2[2]).

Indice

[Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.](#)

[Art. 2 Amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale. Costituzione di amministrazioni separate dei beni comunali.](#)

[Art. 3 Perizie e compensi.](#)

[COMMERCIALIZZABILITÀ E TUTELA DEI BENI CIVICI.](#)

[Art. 4 Servizio regionale per l'amministrazione di terre civiche.](#)

[Art. 5 Intesa alle legittimazioni.](#)

[Art. 6 Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche.](#)

[Art. 7 Assegnazione a categoria.](#)

[Art. 8 Tutela dei beni civici.](#)

[Art. 9 Norme per la Pianificazione di livello comunale.](#)

[Art. 10 Sanatoria abusi edilizi.](#)

[GESTIONE PRODUTTIVA DEI BENI CIVICI.](#)

[Art. 11 Programma di gestione delle terre civiche.](#)

[Art. 12 Inventari delle terre civiche.](#)

[Art. 13 Piano regionale di utilizzazione dei beni civici.](#)

[Art. 14 Provvidenze finanziarie per gestione dei beni civici.](#)

[Art. 15 Destinazione dei beni di categoria «A».](#)

[Art. 16 Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria «A».](#)

[Art. 17](#)

[Art. 1](#)

[Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.](#)

Le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (3[3]), e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (4[4]), relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre provenienti da affrancazioni, e le altre contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (5[5]), dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (6[6]), dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078 (7[7]), dal regolamento approvato

(<>)(1[1]) Pubblicata nel BUR 19 marzo 1988, n. 7.

(<>)(2[2]) Si veda anche l'art. 1 della [L.R. n. 3 del 1998](#) e la [L.R. n. 68 del 1999](#). La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 39 del 2007](#), ha stabilito che non spetta allo Stato, e per esso, al Commissario per gli usi civici dell'Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici.

(<>)(3[3]) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici", pubblicato nella G.U. 19 febbraio 1972, n. 46, S.O.

(<>)(4[4]) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

(<>)(5[5]) L. 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751", pubblicata nella G.U. 3 ottobre 1927, n. 228.

(<>)(6[6]) R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno", pubblicato nella G.U. 8 marzo 1928, n. 57.

(<>)(7[7]) L. 10 luglio 1930, n. 1078 "Definizione delle controversie in materia di usi civici", pubblicata nella G.U. 18 agosto 1930, n. 192.

con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180 (8[8]), dalla legge 16 marzo 1931, n. 377 (9[9]), sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge. Per quanto in questa non previsto, si richiamano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia.

Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale, ad eccezione delle seguenti che sono riservate al Consiglio regionale: l'intesa all'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 66, penultimo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977; l'alienazione, l'affrancazione ed il mutamento di destinazione delle terre di uso civico; la omologazione delle conciliazioni di cui all'art. 29 della legge n. 1766 del 1927; la liquidazione degli usi civici su terre private; la ripartizione in quote delle terre civiche di categoria B), di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 1766 del 1927.

Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento; le terre possedute da Comuni, frazioni, università agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da: scioglimento delle promiscuità di cui all'art. 8 della legge n. 1766 del 1927; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione e della zootecnia di montagna e di alta collina, nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione salvaguarda, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche.

Art. 2

Amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale. Costituzione di amministrazioni separate dei beni comunali.

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto indice, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 (10[10]), le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore agricoltura, secondo le modalità fissate dal regolamento già approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 82/22 del 21 luglio 1982.

Il Sindaco nel cui territorio ricade la frazione dovrà, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto regionale, convocare gli elettori di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 278.

Le Amministrazioni Separate dei Beni Usi Civici sono tenute, pena lo scioglimento, a trasmettere al Servizio di cui all'art. 4 della L.R. n. 25 del 1988 copia del bilancio preventivo e consuntivo, debitamente approvati dal Comitato Regionale di Controllo (11[11]).

Entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge (12[12]), la Giunta regionale provvederà ad emanare lo Statuto tipo delle Amministrazioni Separate dei Beni Usi Civici (13[13]).

Art. 3

Perizie e compensi.

Tutti i mutamenti di destinazione di terre civiche riguardanti Comuni o le Amministrazioni Separate dei Beni Usi Civici sprovvisi di verifica demaniale e non accertati in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato possono essere autorizzati previo conferimento dell'incarico professionale da parte del Comune o dell'Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici, secondo le vigenti norme, a professionisti abilitati ed esperti in materia, stabilendo il termine entro il quale deve

(<>)(8[8]) R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 "Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno", pubblicato nella G.U. 18 dicembre 1925, n. 293.

(<>)(9[9]) L. 16 marzo 1931, n. 377 "Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quella della bonifica integrale".

(<>)(10[10]) L. 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali", pubblicata nella G.U. 8 maggio 1957, n. 117.

(<>)(11[11]) Comma aggiunto dall'art. 2 della [L.R. n. 3 del 1998](#).

(<>)(12[12]) Per "della presente legge" s'intenda la [L.R. n. 3 del 1998](#).

(<>)(13[13]) Comma aggiunto dall'art. 2 della [L.R. n. 3 del 1998](#).

essere definita la verifica tecnica.

I compensi relativi sono a carico del Comune o dell'Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici che vi faranno fronte anche con gli introiti derivanti dalla gestione delle terre civiche (14[14]).

COMMERCIALIZZABILITÀ E TUTELA DEI BENI CIVICI.

Art. 4

Servizio regionale per l'amministrazione di terre civiche.

Le competenze amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge vengono assunte dal Servizio bonifica, economia montana e foreste, individuato nell'ambito del Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, nella tabella C) della [L.R. 21 maggio 1985, n. 58](#), il quale si avvale delle strutture periferiche già assegnate con la stessa legge regionale al Settore agricoltura, foreste ed alimentazione e delle strutture di cui ai punti c) e d) del primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (15[15]).

Il servizio cura l'istruzione dei procedimenti in materia di accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, di scioglimento della promiscuità, di verifica delle occupazioni abusive, di reintegra delle terre abusivamente occupate, di autorizzazione ad alienare o a mutare la destinazione delle terre civiche a norma dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell'art. 39 del relativo regolamento.

Al Servizio Bonifica, Economia Montana e Forestale viene conferita la competenza di ordinare e proporre ogni atto finalizzato alla tutela delle terre civiche regionali e degli interessi delle popolazioni utenti.

Nei casi di interventi ritenuti dall'Amministrazione comunale o frazionale di rilevante interesse socio-economico locale, ovvero nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, il Servizio, previa sommaria istruttoria, può rilasciare nulla osta temporanei, nelle more della definizione della procedura amministrativa, cautelandosi perché sia consentito il ripristino dello stato dei luoghi, in caso che non venga rilasciata l'autorizzazione da parte della Giunta regionale (16[16]).

[Art. 5

Intesa alle legittimazioni.

L'intesa per la concessione delle legittimazioni è data con delibera del Consiglio regionale, che viene trasmessa al Ministero dell'agricoltura per le ulteriori determinazioni. Nel provvedimento deve farsi riferimento agli interessi della popolazione utente e alle esigenze di tutela ambientale. Per la legittimazione dei terreni compresi nell'ambito del parco nazionale, deve essere sentito il parere degli organi preposti all'amministrazione del parco.

La Regione concederà l'intesa alla legittimazione solo in presenza di un pubblico interesse e sempre che concorrano unitamente le condizioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, pastori, piccoli allevatori, braccianti, destinatari del provvedimento di legittimazione, è previsto un canone di concessione ridotto al 50% rispetto ai

(<>)(14[14]) Articolo così sostituito dall'art. 3 della [L.R. n. 3 del 1998](#). Il testo originario era così formulato:

"Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale di cui alla legge n. 1766 del 1927 e relativo regolamento, nonché di ogni altra attività peritale concernente la sistemazione e gestione delle terre civiche, la Giunta regionale si potrà avvalere dell'E.R.S.A., di enti ed istituti specializzati pubblici e privati, nonché di professionisti esterni iscritti agli albi professionali dei rispettivi ordini, con specifica competenza in materia.

I compensi per le prestazioni professionali di cui al precedente comma, che sono a carico della Regione, saranno liquidati secondo le tariffe dei rispettivi ordinamenti professionali".

(<>)(15[15]) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici", pubblicato nella G.U. 19 febbraio 1972, n. 46, S.O.

(<>)(16[16]) Il terzo e quarto comma del presente articolo sono stati introdotti dall'art. 4 della [L.R. n. 3 del 1998](#), in sostituzione dell'originario terzo comma che così recitava: "Il servizio compie ogni altro atto istruttorio o finalizzato all'istruttoria, previsto dalla legge al fine della tutela delle terre civiche della Regione Abruzzo. La nomina del perito istruttore e la liquidazione del compenso spettantegli secondo le tariffe regionali, è riservata alla Giunta regionale".

parametri di cui all'art. 10 della legge n. 1766 del 1927] ([17\[17\]](#)).

Art. 6

Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche.

1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni ([18\[18\]](#)).
2. Le istanze sono inviate entro il termine di affissione, a cura del Comune, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore agricolo tramite le loro organizzazioni provinciali, in modo che esse possano esprimere un parere entro venti giorni dall'invio. Trascorso tale termine si prescinde dal parere ([19\[19\]](#)).
3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla Giunta regionale, tramite il Servizio di cui al precedente art. 4. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte di tale servizio provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 ([20\[20\]](#)).
4. L'alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità, per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all'antecedente regime giuridico ([21\[21\]](#)).
5. Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi ([22\[22\]](#)).
6. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo ([23\[23\]](#)).

(<>)([17\[17\]](#)) Articolo abrogato dall'art. 6 della [L.R. n. 68 del 1999](#).

(<>)([18\[18\]](#)) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis ad opera dell'art. 99, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)([19\[19\]](#)) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis ad opera dell'art. 99, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)([20\[20\]](#)) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis ad opera dell'art. 99, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)([21\[21\]](#)) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis ad opera dell'art. 99, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)([22\[22\]](#)) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis ad opera dell'art. 99, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)([23\[23\]](#)) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis, è stato introdotto dall'art. 5 della [L.R. n. 3 del 1998](#), in sostituzione dell'originario che così recitava: "I prezzi corrisposti per le alienazioni nonché gli indennizzi deliberati dal Consiglio regionale per i mutamenti di destinazione di terre civiche, sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività in armonia con la

7. In ogni caso prima dell'utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposito nulla-osta alla Giunta regionale - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione - Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste (24[24]).
- 7-bis. Tutti gli atti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge (25[25]) ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927, dell'art. 6 della L.R. n. 25/1988 e della [L.R. n. 68/1999](#) beneficiano delle esenzioni previste dall'art. 2 della legge n. 692/1981 (26[26]).
8. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti acquisendo prima della stipula dell'atto negoziale il parere di cui all'art. i lett. h) della legge n. 431 del 1985 (27[27]).

Art. 7

Assegnazione a categoria.

Preliminarmente a qualsivoglia autorizzazione al mutamento di destinazione o, all'alienazione di terre civiche la Regione dovrà, a seguito di redazione di un piano di massima, assegnare ad una delle categorie di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre oggetto dell'autorizzazione. Soltanto per i terreni compresi nella categoria «A» potrà concedersi l'autorizzazione richiesta. Quando risulti da elementi univoci l'assegnabilità delle terre all'una o all'altra categoria, la Regione potrà procedere alla relativa assegnazione senza che sia compilato il piano di massima.

Il Consiglio regionale, previo parere del Comune territorialmente interessato, nonché dell'amministrazione separata frazionale, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può provvedere alla convalida delle autorizzazioni, all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'Autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Al fine degli atti di convalida di cui al precedente comma, il Consiglio regionale è tenuto a valutare l'interesse pubblico inerente alle autorizzazioni da convalidare.

Art. 8

Tutela dei beni civici.

Alla tutela in via amministrativa dei beni civici nei casi in cui non sia contestata la loro natura demaniale, provvede il Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Servizio regionale di cui al precedente art. 4 che procede immediatamente ad una sommaria istruttoria del fatto denunciato, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, assegna al trasgressore un termine non

programmazione locale e sono investiti, in via provvisoria e previo parere della Giunta regionale, in titoli di stato, o garantiti dallo Stato, offerti al maggior reddito. Gli enti interessati comunicano entro tre mesi, alla Giunta regionale, l'avvenuta destinazione degli indennizzi allegando la documentazione necessaria".

(<>)(24[24]) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis, è stato introdotto dall'art. 5 della [L.R. n. 3 del 1998](#), in sostituzione dell'originario che così recitava: "I prezzi corrisposti per le alienazioni nonché gli indennizzi deliberati dal Consiglio regionale per i mutamenti di destinazione di terre civiche, sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività in armonia con la programmazione locale e sono investiti, in via provvisoria e previo parere della Giunta regionale, in titoli di stato, o garantiti dallo Stato, offerti al maggior reddito. Gli enti interessati comunicano entro tre mesi, alla Giunta regionale, l'avvenuta destinazione degli indennizzi allegando la documentazione necessaria".

(<>)(25[25]) Per "della presente legge" s'intenda la [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(26[26]) Comma aggiunto dall'art. 99, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(27[27]) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis, è stato così modificato dall'art. 5 della [L.R. n. 3 del 1998](#). Il testo originario era così formulato: "Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti."

inferiore a 20 giorni e non superiore a trenta per la riduzione in pristino stato e dispone che, trascorso tale termine, le opere siano eseguite a cura del Comune territorialmente interessato e a spese del trasgressore.

In via d'urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati dai Sindaci e/o dai Presidenti delle amministrazioni separate frazionali per i terreni di propria pertinenza, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

Norme per la Pianificazione di livello comunale.

I Piani Urbanistici di livello comunale e le relative varianti come specificati nella [L.R. 12 aprile 1983, n. 18](#) e successive modifiche e integrazioni, devono tener conto nelle loro previsioni della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927.

Le terre civiche dovranno conservare di norma, nell'ambito delle previsioni dei piani di cui ai precedenti commi, la loro destinazione, come stabilito ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

A tal fine, in sede di elaborazione dei piani sopradetti, tra i documenti di analisi entreranno a far parte anche le verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge, ove esistenti, nonché le sentenze passate in giudicato che abbiano accertato la natura civica delle terre stesse.

Nel caso in cui l'Ente competente alla adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.

Per il mutamento in concreto della destinazione oltre che per le eventuali alienazioni delle terre civiche, resta ferma la procedura stabilita dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25 [\(28\[28\]\)](#) nella fase di realizzazione delle scelte del piano.

La strumentazione urbanistica che, per effetto dell'art. 9 sostituito con la presente legge [\(29\[29\]\)](#), è stata rimessa all'ente competente all'adozione per le incombenze ivi previste, viene resa senza ulteriori provvedimenti alla Amministrazione provinciale competente per l'approvazione. [\(30\[30\]\)](#)

(<>)[\(28\[28\]\)](#) Leggasi: "della presente legge".

(<>)[\(29\[29\]\)](#) Leggasi: "per effetto del presente articolo".

(<>)[\(30\[30\]\)](#) Articolo così sostituito dall'articolo unico della [L.R. n. 37 del 1989](#). Il testo originario era così formulato: "Art. 9 - Regime urbanistico delle terre civiche e normativa transitoria - I piani territoriali e urbanistici di livello provinciale e comunale, di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, e gli altri piani dotati degli stessi effetti, devono tener conto nelle loro previsioni territoriali della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927, n. 1766. A tal fine, in sede di elaborazione dei piani stessi dovrà essere predisposto, tra i documenti di analisi territoriale posti a base della pianificazione, il rilevamento delle zone dotate dei caratteri di terre civiche ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del precedente art. 1.

Le terre civiche dovranno conservare, nell'ambito delle previsioni dei piani di cui al precedente comma, la loro destinazione, come stabilita ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766. Nel caso in cui l'ente competente all'adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.

I piani una volta adottati, vengono trasmessi, con i relativi allegati, alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale perché si pronunci sulle richieste di mutamento di destinazione.

L'autorità competente all'approvazione dei piani non potrà procedere all'approvazione stessa senza previa ricezione del provvedimento regionale di cui al precedente comma, e per la parte relativa dovrà decidere in conformità del provvedimento stesso.

I piani di cui al precedente 1° comma già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, senza le prescritte autorizzazioni, dovranno essere adeguati ai sensi dei precedenti commi mediante l'adozione e successiva approvazione di apposita variante, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I piani di cui al precedente primo comma, nei quali siano contenute previsioni di destinazione di terre civiche diverse da quelle di cui alla L. 16 giugno 1927, n. 1766, e che siano stati già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno, entro tre mesi da tale data, essere rimessi all'ente competente per l'adozione, perché predisponga gli atti di cui ai precedenti primo e secondo comma."

Art. 10
Sanatoria abusi edilizi.

Fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, od eventuali leggi successive, i soggetti beneficiari dovranno altresì, qualora ne siano privi, ottenere l'autorizzazione in sanatoria per le alienazioni od i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico ai sensi e con le procedure di cui al precedente art. 6 (32[32]).

Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, il Consiglio regionale, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, ovvero dell'amministrazione separata frazionale, sentito il Comune se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può disporre la sclassificazione di dette terre dal regime demaniale civico (33[33]).

GESTIONE PRODUTTIVA DEI BENI CIVICI.

Art. 11
Programma di gestione delle terre civiche.

Al fine di consentire la conservazione attiva e l'utilizzazione razionale di tali terre ed anche la redazione del piano regionale di cui all'art. 13 della presente legge nel quadro del rispetto e della tutela dell'ambiente, il Servizio di cui al precedente art. 4:

- 1) programma e coordina, sulla base del piano regionale di utilizzazione delle terre di uso civico, le attività di gestione delle terre civiche ed esamina proposte di utilizzazione di esse da parte di persone fisiche singole od associate, di cooperative e simili;
- 2) individua soluzioni gestionali tecnico-culturali e amministrative, con preferenze per le gestioni associate o cooperative;
- 3) propone criteri di massima per l'impostazione dei bilanci e la tenuta della contabilità;
- 4) predispone criteri di massima per l'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale in coordinamento con il piano regionale di sviluppo;
- 5) dà impulso alla formazione, da parte dei Comuni e delle amministrazioni separate frazionali, dei Piani e dei Programmi di gestioni e sviluppo di loro competenza;
- 6) istituisce e coordina le richieste di finanziamento presentate da parte dei Comuni e amministrazioni separate frazionali, finalizzate alla realizzazione dei piani e programmi predetti;
- 7) predispone direttive di massima per la regolamentazione dell'esercizio degli usi civici, e svolge ogni attività istruttoria diretta alla formazione ed alla approvazione dei regolamenti.

Art. 12
Inventari delle terre civiche.

1. Ai fini della redazione del piano di cui al successivo art. 13, nonché della programmazione

(<>)(31[31]) Sull'applicazione di tale articolo si veda la circolare del 14 agosto 1989 n. 2283.

(<>)(32[32]) Comma introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 77 del 1988 in sostituzione dei primi tre commi del testo originario i quali erano così formulati: "Le opere con le caratteristiche di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, realizzate su terre civiche senza le prescritte autorizzazioni all'alienazione ovvero al mutamento di destinazione, non possono essere sanate ai sensi della legge n. 47 del 1985 se non previo ottenimento delle autorizzazioni di cui al precedente art. 6 e secondo la procedura e con i criteri ivi previsti.

Le istanze per le autorizzazioni in sanatoria, di cui al precedente comma, dovranno essere presentate con le modalità di cui al precedente art. 6 nel termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande per le concessioni ed autorizzazioni in sanatoria da presentare secondo i criteri ed ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento alle opere indicate nel precedente primo comma, dovranno essere presentate con decorrenza dalla data di ricezione delle autorizzazioni di cui al precedente comma ed entro i medesimi termini."

(<>)(33[33]) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 99, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

- economica regionale, il servizio di cui al precedente art. 4 predispone, avvalendosi anche dell'E.R.S.A., l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale distinguendo quelle che siano libere da occupazione e gestite da Comuni, amministrazioni separate frazionali, da quelle occupate direttamente dalla popolazione utente a qualsiasi titolo (34[34]).
2. In particolare nell'inventario le terre dovranno essere indicate con i loro dati catastali e confini, il loro grado di accorpamento, l'ubicazione, l'altitudine media, l'esposizione prevalente, la consistenza della superficie forestale distinta in alto fusto e ceduo con le specie predominanti e le relative percentuali. Ne dovrà essere specificata l'eventuale assegnazione a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 1927. Sulla base di informazioni raccolte sul luogo ed adeguate indagini, dovranno essere indicate quelle porzioni di terre civiche nelle quali gli usi sono ancora effettivamente in esercizio e di quali usi si tratta (35[35]).
 3. I beni civici di appartenenza promiscua ai sensi dell'art. 8 della legge 1766 del 1927, saranno riportate in inventario con l'indicazione di tutti gli enti partecipi della promiscuità. Dovranno anche essere menzionate le controversie di scioglimento di promiscuità in corso (36[36]).
 4. In altro inventario saranno indicate le terre di privato possesso in cui siano stati denunciati usi civici ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1766 del 1927 e dell'art. 2 del R.D. n. 751 del 1924, per le quali non siano stati completati gli accertamenti e le operazioni commissariali (37[37]).
 5. Per la redazione degli inventari, gli incaricati avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e locali interessate. Ai fini della consultazione degli archivi ministeriali, la Giunta regionale promuoverà con l'autorità competente gli opportuni accordi (38[38]).
 6. Per la redazione degli inventari la Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Settore agricoltura può conferire all'E.R.S.A., ad enti ed istituti di ricerca con specifica competenza in materia, ovvero a periti singoli od associati, con qualifica di geometra, architetto, ingegnere, perito agrario o forestale, dottore in agraria o scienze e simili, degli incarichi professionali (39[39]).
 7. Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti in conformità della [L.R. 9 settembre 1986, n. 52](#) (40[40]).
 8. Tutta la documentazione storica ed amministrativa, in quanto indefettibile e necessaria all'esercizio delle funzioni amministrative regionali, ancorché detenuta nell'archivio del commissariato di L'Aquila per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, è acquisita al patrimonio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (41[41]) (42[42]).
 9. Per esigenze di giustizia la Regione è tenuta a fornire copia della documentazione a richiesta del Commissariato per il riordinamento degli usi civici, previo pagamento delle spese di riproduzione

(<>)(34[34]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(35[35]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(36[36]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(37[37]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(38[38]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(39[39]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(40[40]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(41[41]) Per "della presente legge" s'intenda la [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(42[42]) Comma aggiunto dall'art. 99, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

Art. 13

Piano regionale di utilizzazione dei beni civici.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale che a tale fine si avvale dei Comuni e delle Comunità montane e tenuto conto dei rispettivi piani di sviluppo, ove esistenti adotta, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il primo piano regionale quinquennale di utilizzazione delle terre civiche.

Il Piano regionale viene redatto sulla base dell'inventario dei beni civici e comunque delle verifiche demaniali pubblicate e tenuto conto delle proposte di utilizzazione presentate dagli enti gestori, e sentito l'organo consultivo per i beni ambientali e, per i beni compresi nei parchi naturali gli organi preposti alla gestione di essi.

Nel piano regionale sono indicate nel rispetto, da un lato dei diritti delle popolazioni sulle terre e dall'altro gli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura:

- a) le utilizzazioni prioritarie delle terre secondo la vocazione delle diverse zone del territorio regionale in cui sono situate, individuando le zone a vocazione forestale, quelle a vocazione pascolive (pascolo brado), quelle a vocazione zootecnica, specificando altresì le zone nelle quali le terre civiche, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale e dei diritti delle popolazioni, potranno essere destinate ad utilizzazioni diverse con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale e a quelle turistiche;
- b) le disponibilità finanziarie regionali destinate a Comuni, amministrazioni separate frazionali e cooperative, nonché coltivatori singoli od associati, per la valorizzazione sia produttiva che ambientale delle terre civiche, individuando i relativi interventi prioritari;
- c) le aziende regionali pilota di cui una per il Settore forestazione e l'altra per il Settore zootecnico da costituire nell'ambito delle terre civiche di categoria «A», o aventi comunque le caratteristiche della categoria stessa.

In attesa della redazione del piano regionale, gli enti gestori adottano comunque rispettivi piani e programmi di gestione delle terre civiche secondo le disposizioni della presente legge e li presentano al servizio regionale di cui al precedente art. 4 per l'istruttoria sui finanziamenti richiesti.

All'approvazione dei piani di cui al comma precedente provvede la giunta regionale sentita la commissione consiliare agricoltura.

Art. 14

Provvidenze finanziarie per gestione dei beni civici.

I soggetti di cui all'art. 16 possono richiedere alla Giunta regionale i finanziamenti necessari per la gestione e per il miglioramento dei beni civici di loro pertinenza, avvalendosi delle provvidenze disposte da leggi regionali di settore, nazionali e da norme della Comunità economica europea.

Art. 15

Destinazione dei beni di categoria «A».

Le terre civiche appartenenti alla categoria «A» ai sensi dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono destinati ad utilizzazione boschiva e pascoliva e sottoposti alla vigente legislazione forestale, statale e regionale.

In ogni caso i boschi e i pascoli devono essere incrementati e migliorati nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale di finanziamento e di sviluppo del Settore agricolo-forestale e zootecnico, in relazione alle esigenze di conservazione attiva e di tutela dell'ambiente.

I terreni da rimboschire e quelli utilizzabili per la migliore gestione dei boschi e pascoli di proprietà collettiva sono inclusi nei terreni di cat. «A».

Nell'ambito dei propri fini istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (44[44]), ed anche avvalendosi dell'apparato tecnico del servizio regionale di cui al precedente art. 4, le Comunità montane predispongono i piani di sviluppo delle terre boschive e pascolive site nei propri comprensori anche indipendentemente dalla redazione del piano regionale di cui al precedente art. 13.

Porzioni di terre civiche di cui al precedente primo comma possono essere destinate, con

(<>)(43[43]) Comma aggiunto dall'art. 99, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(<>)(44[44]) L. 3 dicembre 1971, n. 1102 "Nuove norme per lo sviluppo della montagna", pubblicata nella G.U. 23 dicembre 1971, n. 324.

deliberazione della Giunta regionale su proposta del componente preposto al Settore agricoltura, di intesa con il componente preposto al Settore turismo, e sentito il Comune o i Comuni territorialmente interessati, ad utilizzazione turistica.

Il Consiglio regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'esercizio in concreto della utilizzazione turistica e le forme per la eventuale concessione temporanea a terzi delle porzioni di terre civiche individuate a tal fine, e per la salvaguardia del loro valore ambientale.

Art. 16

Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria «A».

Le terre civiche di cat. «A» o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:

- a) dai Comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;
- b) attraverso aziende speciali di iniziativa dei Comuni, singoli o consorziati, secondo le norme della legislazione forestale ed in particolare degli artt. 139 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 (45[45]) e degli artt. 146 e seg. del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 (46[46]);
- c) attraverso convenzioni con società di capitali a cui possono partecipare, in qualità di soci, oltre al Comune o ai Comuni interessati, la Regione Abruzzo, le Province territorialmente interessate, l'E.R.S.A. e persone fisiche o enti pubblici e privati;
- d) attraverso concessioni di utenza di terre civiche che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate per legge, in favore di:
 - 1) società cooperative costituite secondo le disposizioni del codice civile e del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (47[47]), e successive modificazioni, e alle quali possono partecipare i cittadini residenti, nonché il Comune o l'amministrazione separata frazionale;
 - 2) coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune o nella frazione.

Le concessioni in utenza delle terre e le convenzioni di cui al presente articolo, sono deliberate dalla Giunta regionale previo parere del Comune o dell'amministrazione separata frazionale, sulla base di adeguata istruttoria della richiesta svolta da parte del servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge, per la durata prevista nei piani adottati dagli enti gestori. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.

Art. 17

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(<>)(45[45]) R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" pubblicato nella G.U. 17 maggio 1924, n. 117.
(<>)(46[46]) R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", pubblicato nella G.U. 6 luglio 1926, n. 154.
(<>)(47[47]) D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione", pubblicato nella G.U. 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con L. 2 aprile 1951, n. 302.